



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

### DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30.05.2019

#### IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

**Oggetto: procedura selettiva, per titoli e colloquio, di n. 11 esperti tra geometri, ingegneri e architetti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione "Profilo Esperto Tecnico" – Nomina vincitori.**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Vista** l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei

compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

**Visto** l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

**Visto** il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

**Visto** il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

**Considerato** che con la sopra citata normativa si è manifestata la volontà e la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei contributi di riparazione, ed in particolare ad uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto sono state introdotte, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

**Considerato** che per il corretto raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, in possesso di specifiche competenze in materia di: normativa urbanistica ed edilizia; analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 14/01/2008, nonché in tema di progettazione e calcolo delle strutture; valutazione della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post sisma, in particolare dei computi metrici ed estimativi delle voci di intervento al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnico-amministrativi, oggettivi e soggettivi, tecnici e strutturali, e di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti per la ricostruzione privata;

**Considerato**, altresì, che occorre portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell'attività di ricostruzione ed in particolare il completamento dell'attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

**Considerato** che, oltre all'aspetto squisitamente qualitativo di questa fase della ricostruzione, occorre considerare anche l'aspetto quantitativo, stante anche la volontà dell'Ufficio di dare un'accelerazione ai procedimenti di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento ai centri storici;

**Richiamata** la Determinazione n. 81 del 19 aprile 2019 e i relativi allegati, con cui è stata indetta una procedura, per i titoli e colloqui, per la selezione di n. 11 esperti tra geometri, ingegneri e architetti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione alla ricostruzione "Profilo Esperto Tecnico";

**Visto** l'Avviso pubblico del 19 aprile 2019 che stabilisce i requisiti richiesti ai candidati nonché i criteri di valutazione degli stessi;

**Considerato** che alla scadenza del termine del termine di presentazione delle domande, fissata alle ore 12:00 del 3 maggio 2019, sono pervenute n. 20 (venti) domande di partecipazione alla procedura in oggetto;

**Richiamata** integralmente la Determinazione n. 94 del 9 maggio 2019 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione;

**Visto** il Verbale n. 1 del 13 maggio 2019 dal quale risulta l'elenco dei candidati partecipanti alla procedura in oggetto, la verifica della correttezza formale della documentazione, l'elenco dei non ammessi a colloquio, secondo quanto definito nell'art. 10 dell'Avviso suindicato, la valutazione dei titoli, l'elenco dei candidati ammessi a colloquio;

**Visto** il Verbale n. 2 del 22 maggio 2019 dal quale risultano gli esiti dei colloqui nonché la graduatoria finale della selezione;

**Preso atto** delle disposizioni dell'art. 5 dell'Avviso in questione: *“La partecipazione alla selezione e l'eventuale classificazione in posizione favorevole nelle graduatorie di merito approvate all'esito della stessa non genera alcun obbligo di stipula dei contratti in capo all'Ufficio Speciale”*;

**Considerato**, pertanto, che dallo svolgimento dell'istruttoria per la selezione in oggetto sono risultati vincitori i candidati, Bonanni Guido, De Martino Alessandro, Di Pasquale Cristina, Diotaiuti Giuseppe, Franceschelli Andrea, Licciardello Giuseppe, Marci Francesco, Miozzi Carmenzo, Tarantino Francesco, Trovarelli Luciano, Viesti Matteo in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico di “Profilo Esperto Tecnico”;

**Ritenuto** di stipulare con gli esperti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

**Richiamato** l'art. 5 dell'Avviso pubblico del 19 aprile 2019 con il quale si dispone: *“Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è conferito per la durata di 18 mesi decorrenti dal 1° giugno 2019, non sarà rinnovabile e sarà prorogabile limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico, qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento, e per ritardi non imputabili al collaboratore. In assenza alla data di pubblicazione del presente avviso della copertura finanziaria per il periodo successivo al 31 dicembre 2019, la predetta durata è limitata al 31 dicembre 2019. Entro il termine del 15 dicembre 2019, in dipendenza dell'avvenuto reperimento degli ulteriori fondi necessari, l'USRA comunicherà agli Esperti Tecnici in servizio in forza dei contratti di cui sopra, la scadenza del contratto al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 novembre 2020.”*;

**Ritenuto** di avvalersi della disposizione di cui al sopra citato all'art. 5 e di conferire gli incarichi in oggetto fino al 31 dicembre 2019 riservandosi, entro il termine del 15 dicembre 2019, di prorogare la durata degli stessi fino al 31 maggio 2020;

**Considerato** che, per consentire la prosecuzione dei compiti affidati all'Ufficio Speciale, è assolutamente necessario e imprescindibile che gli esperti tecnici inizino la propria attività di collaborazione immediatamente, con decorrenza dal 1° giugno 2019;

**Dato atto** che, alla copertura finanziaria delle spese inerenti i contratti di cui alla presente Determinazione, si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica anno 2019 di cui alla Deliberazione CIPE n. 55/2018;

**Considerato** che i contratti da stipulare con gli esperti selezionati prevedono un compenso annuo lordo pari a euro 39.600,00 cadauno, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari a euro 10.400,00, per complessivi 50.000,00, che rapportati al 31 dicembre 2018 ammontano a circa euro 29.167,00;

**Ritenuto**, pertanto, di impegnare la somma di euro 320.837,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica anno 2019 di cui alla Delibera CIPE n. 55/2018;

**Tenuto conto** che le suddette risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55/2018 hanno uno stanziamento attuale pari a euro 1.205.470,89 e che a seguito dell'impegno di euro 320.837,00, l'effettiva disponibilità ammonta ad euro 884.633,89;

**Visto** l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001: *“E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”*

**Considerato** che l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017 dispone: *“il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.”*

**Visto** il comma 1148, lettera h, della legge 205/2017 il quale stabilisce che in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: *“all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».”*

**Visto** l'art. 1, comma 1131 lett. f) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che dispone la sostituzione del termine indicato all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le parole: *« 1° gennaio 2019 »* sono sostituite dalle seguenti: *« 1° luglio 2019 »*;

**Visti** l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che *“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza”*;

**Considerato** che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all'art. 5, comma 2 stabilisce che *“Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”*;

**Visto** l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che *“gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità”*;

**Ritenuto** subordinare l'efficacia dei contratti all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

**Visto** l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

#### **DETERMINA**

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

1. di approvare il “Verbale n. 1 del 13.05.2019 e il Verbale n. 2 del 22.05.2019” di selezione dei candidati vincitori della procedura “Profilo Esperto Tecnico”;
2. di procedere alla stipula dei contratti con gli 11 vincitori del Profilo Esperto Tecnico;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblicato in data 19.04.2019 *“In assenza alla data di pubblicazione del presente avviso alla copertura finanziaria per il periodo successivo al 31 dicembre 2019, la predetta durata è limitata al 31 dicembre 2019”*;
4. di avvalersi della disposizione di cui al sopra citato art. 5 e di conferire gli incarichi in oggetto fino al 31 dicembre 2019 riservandosi, entro il termine del 15 dicembre 2019, di prorogare la durata degli stessi fino al 30 novembre 2020;
5. di nominare vincitori della procedura selettiva, per titoli e colloqui, di n. 11 esperti tra geometri, ingegneri e architetti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione “Profilo Esperto Tecnico” i seguenti esperti: **Bonanni Guido, De Martino Alessandro, Di Pasquale Cristina, Diotaiuti Giuseppe, Franceschelli Andrea, Licciardello Giuseppe, Marci Francesco, Miozzi Carmenzo, Tarantino Francesco, Trovarelli Luciano, Viesti Matteo**;
6. di stipulare con i sopra citati vincitori apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, secondo i termini e le condizioni stabilite della determinazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila n. 81 del 19 aprile 2019, con decorrenza dal 1° giugno 2019;
7. di stabilire che il compenso annuo lordo è pari a euro 39.600,00 cadauno, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari a euro 10.400,00, per complessivi euro 50.000,00, che rapportati al 31 dicembre 2018 ammontano a circa euro 29.167,00 (oneri inclusi), per un totale complessivo di euro 320.837,00;
8. di impegnare la somma di euro 320.837,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla Delibera CIPE n. 55/2018;

9. di dare atto che le suddette risorse di cui alla Delibera CIPE n.55/2018 hanno uno stanziamento attuale pari a euro 1.205.470,89 e che a seguito dell'impegno di euro 320.837,00, l'effettiva disponibilità ammonta ad euro 884.633,89;
10. di subordinare l'efficacia dei contratti all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
11. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Aquila, 30 maggio 2019



**Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

